

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3747/87 DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 1987

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 32,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente nulla o insufficiente e che i produttori non possono coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi, in alcuni casi, solo parzialmente, soprattutto in considerazione dell'esistenza di una produzione comunitaria e che, in altri casi, siano per contro sospesi totalmente;

considerando che, tenuto conto della difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica nei settori interessati, è opportuno prendere tali misure di sospensione solo a titolo temporaneo, fissandone il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria;

considerando che a causa della sospensione in parola occorre, in virtù dell'articolo 32 dell'atto di adesione, prendere le misure necessarie per mantenere la preferenza comunitaria; che è pertanto necessario prevedere che i dazi sospesi costituiscono dei dazi di base ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del precitato atto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti elencati negli allegati, sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.

Queste sospensioni sono applicabili:

- dal 1° gennaio al 31 marzo 1988 per i prodotti di cui all'allegato I;
- dal 1° gennaio al 30 giugno 1988 per i prodotti di cui all'allegato II.

### Articolo 2

I dazi doganali sospesi di cui all'articolo 1, ridotti del 60%, costituiscono i dazi di base sui quali la Comunità a dieci applica le riduzioni successive previste all'articolo 31 dell'atto di adesione, per i prodotti in libera pratica nella Spagna.

### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1987.

Per il Consiglio  
Il Presidente  
N. WILHJELM